

DELIBERA N. 67/07/CIR

Definizione della controversia Fastweb s.p.a./ Telecom italia s.p.a. in materia di tariffe di interconnessione inversa. proroga dei termini per la conclusione delle attività peritali

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 12 dicembre 2005 con la quale la Fastweb S.p.A. ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con la Telecom Italia S.p.A. inerente all'interpretazione ed applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR relativamente alle tariffe di terminazione su reti di operatori alternativi;

VISTA la nota del 19 dicembre 2005, prot. n. U/11739/05/NA, con la quale il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, indicando il funzionario Enrico Maria Cotugno quale responsabile del procedimento;

VISTE le delibere n. 16/06/CIR del 4 maggio 2006, n. 66/06/CIR dell'11 ottobre 2006 e 31/07/CIR del 9 maggio 2007 concernenti "Definizione della controversia Fastweb S.p.A./ Telecom Italia S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa";

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla delibera n. 31/07/CIR, le parti hanno depositato, entro il termine assegnato, le proprie memorie, dalla lettura delle quali è emersa l'esigenza del consulente d'ufficio di acquisire ulteriori dati ed informazioni in merito alla contabilità regolatoria di Fastweb;

CONSIDERATO, inoltre, che nel corso dell'incontro del 15 giugno 2007, convocato dalla Direzione competente al fine dell'acquisizione delle predette informazioni, le parti hanno chiesto congiuntamente un adeguato prolungamento dei termini stabiliti dalla delibera 31/07/CIR, anche in considerazione della necessità di interlocuzione tra i consulenti di parte ed il consulente di ufficio.

PRESO ATTO che, al fine di svolgere il proprio incarico, il consulente d'ufficio ha chiesto di poter disporre di un periodo conclusivo non inferiore a due settimane, una volta che sarà stata completata l'attività di acquisizione dei dati necessari e di interlocuzione con le parti;

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di assicurare un adeguato contraddittorio tra le parti, fissare un congruo termine per consentire alle parti di presentare le proprie osservazioni in merito alla documentazione acquisita, nonché un'ulteriore termine per le svolgere le opportune controdeduzioni;

RITENUTO, altresì, che per il corretto svolgimento delle attività peritali il consulente di ufficio debba poter disporre di un adeguato lasso di tempo, una volta terminata l'interlocuzione con le parti, per poter concludere la propria analisi;

RITENUTO, pertanto, di assegnare un nuovo termine per la conclusione delle attività peritali;

VISTA la proposta della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1.

Per le ragioni di cui in premessa l'Autorità, riservandosi ogni ulteriore provvedimento sul merito della controversia, così decide:

1. entro il 10 agosto 2007 le parti potranno presentare le proprie memorie in merito alla documentazione depositata in atti sino a tale data;
2. entro il 10 settembre 2007 le parti potranno presentare le proprie controdeduzioni;
3. il nuovo termine per la conclusione delle attività peritali è fissato al 30 settembre 2007;

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 , il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 18 luglio 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola